



COMUNE DI SENNA LODIGIANA



PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE



Il presente documento è stato elaborato da:

Attilio Binotti
Michele Fumagalli
Domenico Romeo

Ne hanno curato la stesura:

Attilio Binotti
Michele Fumagalli
Domenico Romeo

Il tecnico competente

Michele Fumagalli



S O M M A R I O

1. PREMESSA	4
1.1. OBBLIGHI E COMPETENZE DEL COMUNE	4
1.1.1. <i>Valutazione dei requisiti acustici degli edifici (D.P.C.M. 5 dicembre 1997)</i>	5
1.1.2. <i>Valutazione previsionale del clima acustico (L. 447/95, art. 8, comma 3)</i>	7
1.1.3. <i>Documentazione di previsione d'impatto acustico (L. 447/95, art. 8, commi 4-6)</i>	8
1.2. OBBLIGHI E COMPETENZE DEGLI ESERCENTI DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	9
1.3. OBBLIGHI E COMPETENZE DEI GESTORI DI LUOGHI D'INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO.....	9
1.4. OBBLIGHI E COMPETENZE DEI COSTRUTTORI E DEI PROGETTISTI IN MATERIA DI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI	10
1.5. OBBLIGHI E COMPETENZE DEGLI ESERCENTI D'INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.....	11
2. ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITÀ E P. M.	12
2.1. ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE E SANITÀ.....	12
TITOLO I - <i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	12
TITOLO II - <i>DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO</i>	13
TITOLO III. - <i>REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE</i>	17
TITOLO IV - <i>DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO</i>	19
TITOLO V - <i>ATTIVITÀ RUMOROSE E INCOMODE</i>	20
TITOLO VI - <i>SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI</i>	20
2.2. ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE	21
3. CONTROLLI E SANZIONI	25
3.1. CONTROLLI	25
3.2. ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	25
3.3. SANZIONI.....	25
ALLEGATI AL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE E SANITÀ	28
ALLEGATO I	29
CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI	29
ALLEGATO II	33
LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI	33
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI	33
ALLEGATO III	39
RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA - REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI	39
ALLEGATO IV	41
DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	41



1. Premessa

La Legge Quadro sull'inquinamento acustico ha introdotto una serie di obblighi e di competenze, riguardanti vari soggetti.

Per dare corretta attuazione al *Piano di Zonizzazione Acustica* si forniscono pertanto gli elementi tecnici per la stesura dei Regolamenti comunali contenenti la definizione dei limiti massimi ammissibili di livello di rumore, suddivisi per zone ed attività, modalità applicative e di sorveglianza, nonché altre indicazioni accessorie.

1.1. Obblighi e competenze del Comune

- Adozione dei *Piani di Risanamento Acustico*, assicurando il coordinamento con il *Piano Urbano del Traffico* od analogo strumento, secondo i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale¹. Per il *Piano di Risanamento* la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di approvazione;
- Controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali. Controllo dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili, infrastrutture e provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- Adozione di Regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- Rilevazione e controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- Controllo delle prescrizioni relative al contenimento dell'inquinamento acustico (prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse) e del rumore (prodotto dalle macchine rumorose e dalle attività svolte all'aperto).
- Verifica della conformità della documentazione per la valutazione di impatto acustico presentata, rispetto alla normativa vigente;
- Controllo, sia in sede di progetto che di realizzazione, del rispetto di quanto stabilito dalla normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- Controllo del rispetto della
 - normativa in materia di inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
 - dei provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzo, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
- Autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.

¹ Nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, la Giunta Comunale deve presentare al Consiglio Comunale una relazione biennale sullo stato acustico del Comune. Il Consiglio approva la relazione e la trasmette alla Regione e alla Provincia.



- Controllo del rispetto dei limiti delle sorgenti sonore nei luoghi d'intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi d'intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.....".

SINTESI OBBLIGHI E COMPETENZE DEL COMUNE

- Classificazione del territorio comunale;
- Coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione;
- Adozione dei piani di risanamento;
- Controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni, agibilità e abitabilità;
- Adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale;
- Rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli;
- Funzioni amministrative di controllo;
- Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale;
- Autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee.

1.1.1. Valutazione dei requisiti acustici degli edifici (D.P.C.M. 5 dicembre 1997)

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella **A** dell'allegato **A** del **D.P.C.M. 5/12/1997**, di seguito richiamati:

- A. edifici adibiti a residenza e assimilabili
- B. edifici adibiti ad uffici e assimilabili
- C. edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
- D. edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
- E. edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
- F. edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
- G. edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

devono presentare una relazione previsionale relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici interessati alla realizzazione. Suddetta relazione deve contenere tutti gli elementi per poter verificare se siano rispettati i valori definiti dalla tabella **B** dell'allegato **A** del **D.P.C.M. 5/12/1997**, relativi all'isolamento acustico delle partizioni ed ai valori di emissione acustica degli impianti tecnologici.



tab. **B** – Valori limite dei requisiti acustici passivi degli edifici

Categorie edifici	R'_w (valore minimo)	$D_{2m,nT,w}$ (valore minimo)	$L'_{n,w}$ (valore massimo)	$L_{AS,max}$ (valore massimo)	$L_{A,eq}$ (valore massimo)
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

3. Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre ai limiti previsti dal **D.P.C.M. 5/12/97** devono soddisfare anche i limiti relativi al tempo di riverberazione riportati nella **Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/67**.

4. La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'**art. 2, comma 6, della L. 447/95**, comprovando l'iscrizione al relativo Elenco Regionale; i tecnici che risiedono in regioni che non hanno ancora pubblicato l'Elenco in oggetto dovranno dichiarare, tramite autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui **all'art. 2, commi 6, 7 o 8 della L. 447/95** ed allegare l'attestazione della domanda presentata all'assessorato regionale competente.

5. L'Amministrazione comunale, sentiti gli uffici competenti, potrà individuare eventuali situazioni tipo in corrispondenza delle quali gli edifici in oggetto potranno essere esonerati dalla presentazione della documentazione relativa ai requisiti acustici passivi.

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuove costruzioni devono essere corredate da valutazione e dichiarazione da parte di Tecnico Competente in acustica ambientale, ai sensi dell'**art. 2 commi 6, 7, 8 della legge 447/95**, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal **D.P.C.M.05 /12/95**.

In caso di presentazione di progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, che ne modificano le caratteristiche acustiche, l'amministrazione comunale deve chiedere al progettista una dichiarazione (vd. **allegato III**), in cui si attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal **D.P.C.M. 5 dicembre 1997**.

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche, redatta da Tecnico Competente, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno.

Al fine di una corretta interpretazione della legge sopra ricordata si intendono come solai tutte le partizioni orizzontali presenti nell'edificio che si trovino sopra a vani abitabili o spazi comuni.



1.1.2. Valutazione previsionale del clima acustico (L. 447/95, art. 8, comma 3)

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie d'insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 (dell'art. 8) ossia:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo **A, B, C, D, E, F** secondo la classificazione di cui al **D.Lgs. 30/04/1992 n. 285**;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

f) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad insediamenti produttivi.

Detta relazione deve contenere gli elementi per verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante, individuando gli interventi essenziali per garantire agli occupanti del nuovo insediamento il rispetto dei limiti di immissione o, in caso contrario, l'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti².

La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente³ per l'ambiente del comune, ai fini del rilascio del relativo nullaosta.

La documentazione di previsione del clima acustico dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'**art. 2, comma 6, della L. 447/95**, comprovando l'iscrizione al relativo Elenco Regionale; i tecnici che risiedono in regioni che non hanno ancora pubblicato l'Elenco in oggetto dovranno dichiarare, tramite autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'**art. 2, commi 6, 7 o 8 della L. 447/95** ed allegare l'attestazione della domanda presentata all'assessorato regionale competente.

L'Amministrazione comunale, sentiti gli uffici competenti, potrà individuare eventuali situazioni tipo in corrispondenza delle quali gli "insediamenti residenziali" di limitata entità potranno essere esonerate dalla presentazione della documentazione previsionale di clima acustico.

² In particolare dovrà essere valutato il superamento dei limiti acustici di zona da parte di infrastrutture dei trasporti e del limite differenziale di attività ed impianti esistenti.

³ Che la trasmetterà ad Arpa per il parere tecnico di competenza.



1.1.3.Documentazione di previsione d'impatto acustico (L. 447/95, art. 8, commi 4-6)

I soggetti che sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico sono i seguenti:

- i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere:

Progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, le successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989:

- a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- b. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada"
- c. discoteche
- d. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi
- e. impianti sportivi e ricreativi
- f. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

- I richiedenti il rilascio:

- g. di Permesso di Costruire o **D.I.A.** o cambio di destinazione d'uso relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- h. di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- j. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

La domanda di licenza o d'autorizzazione all'esercizio delle attività, che si prevede possano produrre valori d'emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'**articolo 3, comma 1, lettera a)** ed ai limiti differenziali, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente² per l'ambiente del comune, ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

Per le modalità di redazione delle domande sopra indicate vd. **Allegato. IV.**

La documentazione di previsione di impatto acustico dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'**art. 2, comma 6, della L. 447/95**, comprovando l'iscrizione al relativo Elenco Regionale; i tecnici che risiedono in regioni che non hanno ancora pubblicato l'Elenco in oggetto dovranno dichiarare, tramite



autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'**art. 2, commi 6, 7 o 8 della L. 447/95** ed allegare l'attestazione della domanda presentata all'assessorato regionale competente.

L'Amministrazione comunale, sentiti gli uffici competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico.

1.2. Obblighi e competenze degli esercenti delle infrastrutture pubbliche

Gli esercenti delle infrastrutture di trasporto quali ferrovie, autostrade, aeroporti, ecc., devono presentare al Ministero dell'Ambiente un rapporto sullo stato attuale dell'inquinamento da rumore dovuto a dette infrastrutture. Gli esercenti sono tenuti a trasmettere ai Comuni interessati copia dei relativi progetti di risanamento, conformi a quanto stabilito dalla Commissione, che saranno recepiti nei **Piani di Risanamento comunali**.

Gli oneri derivanti dalle attività di risanamento sono a carico degli Enti gestori che, ai sensi dell'**art. 10, comma 5, della legge n. 447**, sono obbligati ad impegnare una quota fissa non inferiore al 7% (3% per l'ANAS) dai fondi di bilancio previsti per l'attività di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture.

Appositi decreti stabiliscono norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento da rumore prodotto rispettivamente dalle infrastrutture ferroviarie, stradali, aeroportuali. L'attività di risanamento, ad opera dell'Ente proprietario o gestore, interviene allorché nella fascia o area territoriale di pertinenza dell'infrastruttura, attualmente individuata nei suddetti decreti, sono superati i valori limite stabiliti; gli interventi vanno effettuati prioritariamente all'interno della predetta fascia, mentre all'esterno di tale fascia gli eventuali interventi sono coordinati con il **Piano di Risanamento Comunale**.

I Piani di Risanamento prevedono:

- la classificazione delle tratte o siti da risanare secondo priorità che tengono conto sia dei livelli d'inquinamento acustico, sia dell'entità della popolazione esposta;
- il conseguente programma di risanamento con l'individuazione delle tratte o delle aree dove saranno realizzati gli interventi e i relativi tempi di realizzazione;
- l'individuazione degli interventi.

1.3. Obblighi e competenze dei gestori di luoghi d'intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo

Oltre a quanto richiesto al punto 1.1.2 "Documentazione di previsione d'impatto acustico (L. 447/95, art. 8, commi 4-6)" gli esercenti dei luoghi di cui all'**art. 1 comma 1 del d.p.c.m. 16/04/1999 n. 215**, hanno l'obbligo di verificare i livelli di pressione generati dagli impianti elettroacustici in dotazione, avvalendosi di un Tecnico Competente nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'**art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95**.

I valori dei livelli massimi di pressione sonora L_{ASmax} e L_{Aeq} consentiti sono i seguenti:



$$\begin{array}{lcl} L_{Asmax} & = & 102.0 \quad \text{dB(A)} \\ L_{Aeq} & = & 95.0 \quad \text{dB(A)} \end{array}$$

Tali verifiche devono essere effettuate anche in seguito a modifica o riparazione dell'impianto; se questo è dotato di limitatore, si ritiene sia necessario ripetere le misure, e quindi redigere una nuova Relazione, solo dopo modifiche (sostituzioni, ampliamenti) che riguardano i diffusori poiché variando la loro sensibilità, a parità di potenza emessa, si ottengono livelli di pressione sonora diversi.

Il gestore deve rispettare i limiti imposti dalla legge anche durante esecuzioni dal vivo in cui i gruppi utilizzano i loro impianti o eventualmente modificando gli attuali con l'introduzione di nuovi elementi, in questo caso occorre eseguire, ad ogni variazione, una nuova valutazione.

Qualora, a seguito di verifica, sia accertato il superamento dei limiti di cui sopra, il gestore deve attuare tutti gli interventi necessari indicati dal Tecnico Competente, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature, eventualmente utilizzati, di meccanismi che ne impediscano la manomissione.

Qualora, a seguito di verifica, risulti che i valori accertati rispettino i limiti prescritti, il gestore del locale, o il soggetto di cui all'**art. 3 comma 3 del d.p.c.m. 16/04/1999 n. 215**, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'**art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15**. Tale documento, corredato della relazione, deve essere conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, dalle autorità di controllo.

1.4. Obblighi e competenze dei costruttori e dei progettisti in materia di requisiti acustici degli edifici

La **Legge Regione Lombardia n. 13 del 10 agosto 2001** impone:

1. al progettista di presentare, in allegato a progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche, una dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal **d.p.c.m. 5 dicembre 1997**.
2. che i progetti relativi a nuove costruzioni debbano essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'**art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95**, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal **d.p.c.m. 5 dicembre 1997**.
3. che le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti debbano essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, illustranti i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione necessaria per rispettare i limiti di impatto acustico verso l'esterno, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale.



1.5. Obblighi e competenze degli esercenti d'insediamenti produttivi

L'art. 15 comma 2 della legge n. 447/95 stabilisce che, entro 6 mesi dalla classificazione in zone del territorio comunale, gli esercenti d'insediamenti produttivi devono presentare, laddove necessario, un *Piano di Risanamento Acustico*, al fine di consentire il rispetto dei limiti di zona. Per gli impianti produttivi a ciclo continuo⁴, i *Piani di Risanamento* devono essere finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali, qualora non siano rispettati i valori assoluti d'immissione (D.M. Ambiente 11/12/96).

Se i *Piani di Risanamento* non vengono presentati, la stessa legge stabilisce che le imprese inadempienti si devono comunque adeguare ai limiti indicati nel *Piano di Zonizzazione* comunale entro il termine previsto per la presentazione del suddetto *Piano*.

Il **Decreto del Ministero dell'Ambiente del 1/12/1996**, riguardante gli impianti a ciclo continuo, fissa anche i tempi per la realizzazione del *Piano di Risanamento*, a decorrere dalla data di presentazione dello stesso; indica inoltre il contenuto di massima della relazione tecnica che accompagna il suddetto *Piano*, ossia: descrizione della tipologia ed entità del rumore presente, indicazione delle modalità e dei tempi di risanamento, stima degli oneri finanziari necessari.

⁴ Sono considerati a ciclo continuo quelli indicati dal decreto 11 dicembre 1996 del Ministro dell'Ambiente "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".



2. Adeguamento dei Regolamenti Locali di Igiene e Sanità e P. M.

I Comuni avrebbero dovuto, entro un anno dall'entrata in vigore della **Legge Quadro 447/95**, adeguare i Regolamenti Locali di Igiene e Sanità o di Polizia Municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico (**Legge Quadro 447/95, art. 6, comma 2**).

2.1. Adeguamento del Regolamento Locale di Igiene e Sanità

Gli articoli di seguito elencati, dovranno essere recepiti dal Regolamento Locale di Igiene e Sanità.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia d'inquinamento acustico ai sensi del **D.P.C.M. 1/3/91** e dell'**art. 6 della Legge 447/95**.

Dal medesimo sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti d'animali, cui provvede il primo comma dell'**art. 659 del C.P.P.** Sono escluse anche le vertenze tra privati, regolate dall'**art. 844 C.P.C.**

Si definiscono:

- 1. Attività Rumorosa:** l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- 2. Attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.



TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Sezione I - Cantieri

Art. 2 - Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale o fisse che rientrano nei campi di attività dei cui alla L. 447/95 e al D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999.

Art. 3 - Impianti ed attrezzature

In caso d'attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature insonorizzanti, oculati posizionamenti nel cantiere, scelta orari d'attivazione ecc..).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma g, Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 4 - Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei livelli di zona è consentita nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore **8.00** alle ore **12.00** e dalle ore **13.00** alle ore **19.00** e il sabato dalle **8.00** alle **12.00**.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili al di sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore **7.00** alle ore **20.00**.

Art. 5 - Limiti massimi

Il limite assoluto di zona da non superare è **70 L_{eqA}⁵** o altro limite definito dall'amministrazione sentiti gli organi competenti. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite s'intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti l'area in cui è esercitata l'attività temporanea. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di **65 dBA** a finestre chiuse. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.

Art. 6 - Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

⁵ misurato secondo le modalità previste dal D. M. 16 marzo 1998.



Art. 7 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta d'autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze (allegato I).

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda d'autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato I. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

SEZIONE II - MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI

Art. 8 - Definizioni

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessiti, per la buona riuscita della manifestazione, l'utilizzo di sorgenti sonore che producano elevati livelli di rumore (amplificate e non).

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati o all'aperto ed assimilabili solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora nell'arco dell'anno solare non superino, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe, le **30 giornate**, anche consecutive, o una frequenza settimanale pari a **2 volte**.

Art. 9 - Localizzazione

Le manifestazioni di cui all'art. 8 dovranno essere ubicate preferibilmente nelle seguenti aree designate per le attività temporanee: v. **art. 4 comma 1 lettera a della Legge 447/95**, individuate nella *Zonizzazione Acustica*.

Per tutte le attività di cui all'art. 8 è necessario ottenere l'autorizzazione in deroga, di cui all'**art. 7 della Legge 16.10.95 n. 447**, tali manifestazioni non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici esistenti (rumore residuo).

Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambiente abitativi limitrofi.

Art. 10 - Limiti ed orari

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee imprenditoriali o no a carattere rumoroso indicate all'art. 8 è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella seguente.



Le deroghe indicate nella tabella seguente sono basate su criteri che considerano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari d'attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le categorie indicate nella tabella seguente sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

Il limite assoluto di zona da non superare è **70 L_{eq} A⁶** o altro limite definito dall'amministrazione, sentiti gli organi competenti. Il criterio differenziale in ambiente abitativo si applica secondo le modalità indicate in tabella. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

Sono comunque da rispettare, anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori, definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi in centro pista per le sale da ballo, ed in centro platea per i concerti e l'esecuzione di musica dal vivo (**D.M. 215**)

Art. 11 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo dovrà presentare una domanda specifica di autorizzazione in deroga, allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di carattere generale della Relazione di cui all'Allegato 2 al presente regolamento.

Lo svolgimento sul territorio comunale d'attività di cui all'**art. 8** è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione, prevista dall'**art. 6 della L. 16/10/1995, n. 447** e deve avvenire nel rispetto dei limiti e degli orari indicati nella tabella seguente per un arco temporale non superiore alle **8 ore giornaliere complessive**.

La domanda deve essere presentata in allegato alla domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici e può riferirsi anche a più giornate contenute nel medesimo calendario di iniziative.

Il Sindaco, sentito il parere degli enti preposti al controllo, rilascerà l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'**art. 6 della L. 16/10/1995, n. 447**, con le indicazioni delle prescrizioni e degli orari di cui al presente regolamento.

Per tutte le attività non comprese nella seguente tabella o non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato II.

Il Sindaco, sentito il parere degli organi preposti al controllo, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

⁶ misurato secondo le modalità previste dal D. M. 16 marzo 1998.



Categoria	Descrizione della manifestazione	Afflusso previsto (o capienza)	Durata	Numero massimo di giorni per sito	Limite orario	Limite Differenziale
1	Concerti importanti all'aperto (ad esempio nelle piazze del centro storico, negli stadi). L'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	5 gg (non consecutivi)	Dalle 15:00 alle 24:00	Non si applica
2	Concerti importanti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad esempio palazzetto dello sport). L'importanza è data dall'afflusso previsto.	> 1000	1 giorno	10gg (non consecutivi)	Dalle 15:00 alle 24:00	Non si applica
3	Concerti all'aperto o al chiuso (ad esempio nei chioschi estivi)	< 1000	1 giorno	16 gg	Dalle 15:00 alle 23:30	Estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 0:30
4	Concerti all'aperto quali ad esempio piano bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto d'attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	Sicuramente < 1000	≤ 16 gg	16 gg	23:30	Estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 0:30
5	Concerti all'aperto quali ad esempio piano bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto d'attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	Sicuramente < 1000	> 16 gg	> 16 gg	//	Non derogabile
6	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punto di spettacolo quali cabaret, piano-bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc. Se con concerti importanti valutare insieme a cat. 1	> 1000	> 10 gg	> 10 gg	09:00 / 13:00 15:00 / 24:00	Estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 24:00
7	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata e coinvolgenti un numero limitato di persone con balere, diversi punto di spettacolo quali cabaret, piano-bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc. Se con concerti importanti valutare insieme a cat. 1	< 1000	> 10 gg	limitato	09:00 / 13:00 15:00 / 24:00	Non si applica



TITOLO III. – REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE

Art. 12

I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal **d.p.c.m. 5 dicembre 1997**.

Art. 13

I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'**art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95**, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal **d.p.c.m. 5 dicembre 1997**.

Art. 14

Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
Di seguito si forniscono le tabelle di riferimento.

TABELLA (A)

CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

Categoria A	edifici adibiti a residenza ed assimilabili
Categoria B	edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
Categoria C	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed assimilabili
Categoria D	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
Categoria E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
Categoria F	edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed assimilabili
Categoria G	edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

TABELLA (B)

REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI ED IMPIANTI

INDICI DI VALUTAZIONE E LIVELLI SONORI MASSIMI

Categorie	R' _w	D _{2m,nTw}	L' _{n,Tw}	L _{ASmax}	L _{Aeq}
A	50	40	63	35	35
B	50	42	55	35	35
C	50	40	63	35	35
D	55	45	58	35	25
E	50	48	58	35	25
F	50	42	55	35	35
G	50	42	55	35	35



- R'w** = indice del potere fonoisolante apparente d'elementi di separazione fra ambienti;
- D_{2m,nT,w}** = indice d'isolamento acustico normalizzato di facciata;
- L'_{n,Tw}** = livello di calpestio di solai normalizzato.

RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

La rumorosità degli impianti tecnologici non deve superare i limiti indicati nelle ultime due colonne della Tabella (B), dove:

- **L_{ASmax}** riguarda i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetterie (tempo di misura pari all'evento);
- **L_{Aeq}** riguarda i servizi a funzionamento continuo quali, ad esempio, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La durata della misura per la determinazione di **L_{AS,max}** dovrà essere pari a quella dell'evento esaminato. La durata della misura di **L_{Aeq}** per gli impianti a funzionamento continuo dovrà essere tale da portare alla stabilizzazione del **L_{eq}** entro **± 0,3 dB(A)** oppure pari ad un ciclo completo.



TITOLO IV - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

Art. 15

Limiti massimi consentiti

All'interno delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente art. 7, l'esercizio delle attività rumorose non deve essere causa del superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa.

I locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante, compresi i Circoli Privati ed i pubblici esercizi, devono osservare i limiti del livello di pressione sonora delle sorgenti sonore determinati dal **DPR 16.4.99 n. 215 nei tempi e nei modi ivi indicati**.

Oltre ai limiti sopra riportati, validi all'interno delle strutture, dovranno essere rispettati tutti i limiti previsti per la quiete pubblica di seguito riportati

Art. 16

Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le **strutture permanenti** aperte o chiuse di cui alla **L. 26/10/1995, n. 447 art. 8 comma 2, lettere c,d,e** (luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi) ed inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni **non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'art.8** del presente Regolamento.

Art. 17

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'idonea **Valutazione d'Impatto Acustico**, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato IV al presente Regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora, ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza d'esercizio, non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la **D.I.A.** dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella **D.I.A.** e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'**art. 4, comma I del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425**, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla **D.I.A.** e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo. La certificazione è sottoscritta dal tecnico redattore della **D.I.A.**.



TITOLO V - ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

Art. 18

Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito dal lunedì al venerdì, dalle ore **8.00** alle **13.00** e dalle **15.00** alle **19.00**. Nei giorni festivi ed il sabato dalle ore **9.00** alle **12.00** e dalle **16.00** alle **19.00**.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da generare un livello sonoro nelle aree adiacenti, inferiore ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Altoparlanti

L'uso d'altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'**art. 59 del Regolamento del Codice della Strada**, è consentito nei giorni feriali dalle ore **8.00** alle ore **13.00** e dalle ore **15.00** alle ore **19.00**.

TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Sanzioni

Per le sanzioni specifiche in materia d'inottemperanza alle norme regolamentari comunali si rimanda alle disposizioni generali del Comune.

Per le strutture di cui al **TITOLO IV** il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli **art. 659 e 660 del C.P.** e quanto previsto dall'**art. 650 C.P.** per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni d'igiene.

Art. 19 - Misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

Art. 20

Il presente Regolamento si sostituisce al precedente Regolamento locale relativo alla stessa materia, che si intende espressamente abrogato, ed è parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene.



2.2. Adeguamento del Regolamento di Polizia Municipale

Si propone qui una bozza di Regolamento di Polizia Municipale per la parte attinente alla Quietude Pubblica, che comprende anche l'aspetto dell'inquinamento acustico.

QUIETE PUBBLICA

Art. 1 - Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quietude è stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 2 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quietude.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore od di disturbo dalle ore **13.00** alle ore **15.00** e dalle ore **20.00** alle ore **7.00** del mattino,

Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, affinché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori molesti e/o riducano l'orario di lavoro.

L'autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinarne la chiusura o il trasloco, nei casi di riconosciuta impossibilità della coesistenza di tali attività con il rispetto dovuto alla pubblica quietude,.

Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici, precedentemente espote, valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportano l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art. 3 - Impianto di macchinari rumorosi

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto, e qualora tale



esercizio comporti un probabile incremento dei limiti acustici, alla domanda dovrà essere allegata una valutazione d'impatto acustico redatta da un Tecnico Competente.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1:100 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, inoltre, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza installata e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modifica, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta mantenendo salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagato nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 4 - Funzionamento di apparecchiatura nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento accelerando



eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

Art. 5 - Rumori nei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 6 - Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro nei limiti del livello sonoro di zona prestabilito.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che creino suoni o rumori dalle pubbliche strade che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 7 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Il carico e scarico è consentito dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00 nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc.. Tali operazioni devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 8 - Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornalieri o altri comunicati.

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia o è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia municipale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 9 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida ed i suoni elevati all'interno dei pubblici locali.



Art. 10 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

E' vietata, nel centro abitato del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino la pubblica quiete, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, nel caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Ove la diffida non sia osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza.

Art. 11 - Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso.

Art. 12 - Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 13 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 9.00 e fino alle ore 12.00;
- b) al pomeriggio dopo le ore 15.00 e non oltre le ore 19.00.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.



3. Controlli e sanzioni

3.1. Controlli

Le attività di controllo in materia di inquinamento acustico spettano al Comune, che può avvalersi del supporto dell'Agenda Regionale per la protezione dell'Ambiente, ai sensi della L.R. 14 Agosto 1999. In base all'articolo 14 della Legge 447/95, Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a. delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b. della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c. della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;
- d. della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

Il personale incaricato dei controlli e il personale delle Agenzie Regionali dell'Ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

3.2. Ordinanze contingibili e urgenti

In base all'art. 9 della legge 447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta Regionale, il Prefetto, il Ministro dell'Ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

3.3. Sanzioni

1. Per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della Legge 447/95:
 - a. In base all'art. 10 della legge 447/95, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della legge 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032 a € 10.329.



- b. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile, superi i valori limite di emissione o di immissione, fissati dalla zonizzazione acustica comunale, sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €516 a €5.164.
 - c. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €258 a €10.329.
 - d. La violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'art. 10, comma 4, della L.R. 13/2001, è punita con una sanzione amministrativa di una somma da €258 a €5164.
 - e. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e per essere devoluto ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento.
 - f. In deroga a quanto previsto in precedenza, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'Ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'Ambiente.
2. Altre infrazioni rilevabili sono le seguenti:
- a. Per la mancata richiesta di autorizzazione per attività temporanea rumorosa (par. 8.3.4): da €250 a €1500;
 - b. Per il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissate nell'Autorizzazione per attività temporanee: da €250 a €5000.
3. Le sanzioni amministrative verranno applicate dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Municipale, ovvero dal dirigente del settore competente, ai sensi della Legge 24.11.81 e della L.R. 90/1983.



4. Ai sensi della legge 689/81 è ammessa l'oblazione con il pagamento in misura ridotta, corrispondente al terzo del massimo o al doppio del minimo, se più favorevole, delle sanzioni previste (entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione). Le somme derivanti dalle sanzioni vengono incamerate dal Comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4 della Legge 447/95: i proventi sono destinati ad opere di ripristino e risanamento ambientale.



**ALLEGATI AL
REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE E SANITÀ**



ALLEGATO I

CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI



Cantieri edili

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, nei limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

Cantieri stradali

(testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 entro i limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.



**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO
PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA**

Spettabile
COMUNE DI
c.a.egr.sig. Sindaco

Il sottoscritto, _____
in qualità di (Titolare/Legale Rappre.te o Altro, specificare) _____
della ditta _____
sede legale _____
sede operativa, se diversa da quella legale _____

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di _____ e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea di cantiere in oggetto: classe _____, con limite di immissione di _____ dB(A) diurni e _____ dB(A) notturni.
- che il cantiere per lavori edili situato in via _____
- sarà attivo dal giorno _____ al giorno _____
- che le lavorazioni si svolgeranno dalle ore _____ alle ore _____ nei giorni da lunedì a _____
- che le seguenti specifiche lavorazioni si svolgeranno tra il giorno _____ ed il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____

Le attrezzature rumorose usate sono le seguenti:

(descrizione attrezzature e livello sonoro prodotto) _____

Per contenere le immissioni in corrispondenza delle abitazioni sono state adottate le seguenti misure.

Descrizione delle misure di mitigazione adottate: _____

DICHIARA

- che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m. dall'abitazione più vicina, non supererà i _____ dB(A) né come LAeq del periodo soggetto a deroga, né come LAeq riferito a 10⁷.

Di conseguenza

CHIEDE

che gli sia concessa, dal giorno _____ al giorno _____
dalle ore _____ alle ore _____ deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai Decreti attuativi della L.n.447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.

Data _____

Firma _____



PER IL COMUNE

Vista la domanda presentata da _____
Titolare/Legale Rappres. o Altro (specificare) _____
della ditta _____
sede legale _____
sede operativa, se diversa da quella legale _____

SI RILASCIA DEROGA

ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati i _____ dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i _____ dB(A) in qualunque periodo di 10'.

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

[Per le sorgenti le cui immissioni possano giungere a recettori posti nel territorio di Comuni adiacenti, è consigliabile che la domanda sia consegnata almeno 30 giorni prima di inizio dell'attività.

La proposta di deroga dovrebbe essere inviata al Comune interessato con procedura di approvazione con silenzio assenso entro 15 giorni dall'invio]



ALLEGATO II

**LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI**



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15

Spettabile
COMUNE DI
c.a.egr.sig. Sindaco

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente in _____ codice fiscale _____
nella sua qualità di Gestore della _____
con sede in _____
con licenza per Intrattenimenti danzanti n° _____
rilasciata il _____ consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge
nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive

DICHIARA

avanti a _____
ai sensi del D.P.C.M. 16/04/99 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei
luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo nei pubblici esercizi" che a seguito accertamento di
_____, Tecnico Competente nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della
Legge 447/95, con D.P.G.R. _____ del _____ della Regione _____, di cui alla relazione n°
_____ del _____, l'impianto elettroacustico inserito nel locale, non essendo potenzialmente idoneo a
superare i limiti consentiti, rispetta i limiti prescritti dalla legge.

Data _____

Firma _____



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15

Spettabile
COMUNE DI
c.a.egr.sig. Sindaco

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente in _____ codice fiscale _____
nella sua qualità di Gestore della _____
con sede in _____
con licenza per Intrattenimenti danzanti n° _____
rilasciata il _____ consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge
nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive

DICHIARA

avanti a _____
ai sensi del D.P.C.M. 16/04/99 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei
luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo nei pubblici esercizi" che a seguito accertamento di
_____, Tecnico Competente nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della
Legge 447/95, con D.P.G.R. _____ del _____ della Regione _____, di cui alla relazione n°
_____ del _____, l'impianto elettroacustico inserito nel locale, potenzialmente idoneo a superare i
limiti consentiti, completo di limitatore, rispetta i limiti prescritti dalla legge.

Data _____

Firma _____



COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

Spettabile
COMUNE DI
c.a.egr.sig. Sindaco

Il sottoscritto, _____
in qualità di (Titolare/Legale Rappre.te o Altro, specificare) _____
della Manifestazione Ditta
nome Manifestazione, Associazione, Ente, Ditta organizzatrice _____
sede legale _____

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di _____ e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto: classe _____, con limite di immissione di _____ dB(A) diurni e _____ dB(A) notturni.

COMUNICA

che ne _____ giorn _____ dal _____ al _____
negli orari dalle ore _____ alle ore _____
presso _____
indirizzo _____
si svolgerà la seguente manifestazione a carattere temporaneo _____

Data _____ Firma _____



**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO
PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA**

Spettabile
COMUNE DI
c.a.egr.sig. Sindaco

Il sottoscritto, _____
in qualità di (Titolare/Legale Rappr.te o Altro, specificare) _____
della _____ Manifestazione Ditta
nome Manifestazione, Associazione, Ente, Ditta organizzatrice _____
sede legale _____

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di _____ e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto: classe _____, con limite di immissione di _____ dB(A) diurni e _____ dB(A) notturni.
- di aver adottato le seguenti misure utili alla mitigazione delle immissioni sonore nelle aree circostanti relative all'attività che si svolgerà i _____ giorn _____ dalle ore _____ alle ore _____
Descrizione delle sorgenti sonore [eventuale allegato]

Descrizione delle misure di mitigazione adottate [eventuale allegato]

- che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m. dall'abitazione più vicina, non supererà i _____ dB(A) né come LAeq del periodo soggetto a deroga, né come LAeq riferito a 10⁷.

Di conseguenza

CHIEDE

che gli sia concessa, dal giorno _____ al giorno _____
dalle ore _____ alle ore _____ deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai Decreti attuativi della L.n.447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.

Data _____ Firma _____



PER IL COMUNE

Vista la domanda presentata da _____
Titolare/Legale Rappr.te o Altro (specificare) _____
della Manifestazione Ditta
nome Manifestazione, Associazione, Ente, Ditta organizzatrice _____
sede legale _____

SI RILASCIA DEROGA

ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati i _____ dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i _____ dB(A) in qualunque periodo di 10'.

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

[Nel caso in cui le immissioni sonore prodotte dall'attività temporanea possano riguardare aree di comuni confinanti, la proposta di deroga è inviata all'amministrazione interessata chiedendo una risposta entro 15 giorni. Si può comunicare che, in assenza di risposta entro la data assegnata, si provvederà a rilasciare autorizzazione in deroga nei termini indicati].



ALLEGATO III

RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA - REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI



REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

Spettabile
COMUNE DI
c.a.egr.sig. Sindaco

Il sottoscritto, _____
in qualità di (Titolare/Legale Rappre.te o Altro, specificare) _____
della ditta _____
sede legale _____
sede operativa, se diversa da quella legale _____

con riferimento alla domanda di Concessione edilizia per la (costruzione / ristrutturazione) _____
de _____ edifici _____ situat _____ in _____

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di _____ e la classificazione acustica dell'area in cui si trova l'edificio:
categoria edificio _____, zona classe _____, con limite di immissione di _____ dB(A) diurni e _____ dB(A) notturni.
- di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge Quadro n. 447/95, dei suoi Decreti e regolamenti attuativi;
- che le caratteristiche acustiche degli elementi edilizi e degli impianti saranno non inferiori a quelle indicate per la Categoria nella quale rientra l'edificio oggetto di concessione. La categoria e limiti sono definiti nelle tabelle allegate;
- che le eventuali emissioni da propri impianti non supereranno i limiti di zona e rispetteranno il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori circostanti
- allega una specifica Relazione Tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95.

Data _____

Firma _____

N.B.

L'Amministrazione comunale, nelle more dell'emanazione da parte della Regione Lombardia delle modalità di verifica amministrativa della documentazione, come indicato dall'art. 4, comma 1, lettera d) della L. 447/95, e nell'ambito delle funzioni amministrative di controllo previste dall'art. 6, comma 1, lettera d) della citata Legge, procederà a campione alla verifica tecnica delle istanze pervenute, tenendo conto anche dell'entità della struttura/attività.

Tali verifiche potranno avvenire tramite personale interno ovvero avvalendosi di Enti o professionisti esterni.



ALLEGATO IV

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO



Modalità di presentazione della documentazione di impatto acustico e di clima acustico

1. La documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 3 dovrà essere presentata all'ufficio tecnico del Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla D.I.A. Nei casi in cui non sia previsto il rilascio del permesso di costruire o la D.I.A. e nei casi in cui non sia possibile definire la tipologia dell'attività che verrà svolta nell'immobile, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Per i circoli privati e gli esercizi pubblici soggetti ad un diverso regime autorizzativo, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente alla denuncia di inizio attività.
3. La documentazione di previsione di clima acustico di cui all'art. 4 dovrà essere presentata all'ufficio tecnico del Comune, contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla D.I.A.
4. Per tutti i casi non contemplati nel presente articolo, si rimanda alle procedure stabilite dal Regolamento Edilizio comunale.
5. L'Amministrazione comunale, nelle more dell'emanazione da parte della Regione Lombardia delle modalità di verifica amministrativa della documentazione, come indicato dall'art. 4, comma 1, lettera d) della L. 447/95, e nell'ambito delle funzioni amministrative di controllo previste dall'art. 6, comma 1, lettera d) della citata Legge, potrà procedere a campione alla verifica tecnica delle istanze pervenute, tenendo conto anche dell'entità della struttura/attività e della presenza di ricettori acusticamente sensibili. Tali verifiche potranno avvenire tramite personale interno oppure avvalendosi di Enti o professionisti esterni.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata in maniera chiara ed inequivocabile, completa di tutti gli elementi necessari per una accurata previsione degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

Le modalità per la redazione delle valutazione/previsione d'impatto o del clima acustico sono quelle previste dal DGR n° VII/8313 del 8 marzo 2002: "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della documentazione di previsione d'impatto acustico e della valutazione previsionale del clima acustico".